

Lettere di intento per il 2023

I soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali, al fine di effettuare acquisti o importazioni senza l'applicazione dell'Iva, sono tenuti a redigere la dichiarazione d'intento, conformemente al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate (prov. n. 96911/2020).

La **lettera d'intento** dovrà quindi essere trasmessa per via telematica all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica con l'indicazione del protocollo di ricezione.

La compilazione della dichiarazione d'intento può riferirsi a una singola operazione oppure riguardare una o più operazioni sino a un dato importo del **plafond disponibile**.

In questo secondo caso, nel modello deve essere riportato l'anno di riferimento (es. 2023) e, come detto, l'importo fino a concorrenza del quale si intende acquistare senza applicazione dell'Iva.

È ammessa l'indicazione di un valore presunto pari alla quota parte del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell'anno verso quel fornitore o all'importazione (*cfr.* risposta a interrogazione parlamentare n. 5-10391/2017).

L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, riconosciuto la possibilità di emettere dichiarazioni d'intento nei confronti di **più fornitori** per un importo complessivo superiore al plafond disponibile.

Infatti, secondo l'Amministrazione finanziaria, le lettere d'intento sono accettate anche se l'ammontare complessivo supera il plafond disponibile poiché lo stesso si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato (*cfr.* risposte Agenzia delle Entrate n.

27195/2017).

Dovrebbe, comunque, essere possibile **rettificare in diminuzione**, senza particolari formalità, l'importo del plafond indicato nella lettera di intento, trattandosi di una facoltà dell'esportatore abituale quella di acquistare in regime di non imponibilità Iva.

Le medesime argomentazioni possono considerarsi vevoli nel caso di una successiva revoca della dichiarazione d'intento già trasmessa per via telematica (*cf.* circ. Agenzia delle Entrate n. 41/2005, § 5.3; circ. Assonime nn. 5/2017 e 20/2018).

È necessario, tuttavia, dare pronta notizia al fornitore dell'intenzione di **ridurre l'ammontare** della dichiarazione d'intento o di revocarla, possibilmente avvalendosi di mezzi che consentano all'esportatore abituale di provare l'esistenza e la data in cui è avvenuta la comunicazione (es. email o PEC), al fine di prevenire contestazioni in merito al mancato addebito dell'Iva.

Nel caso, invece, l'esportatore abituale intenda acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva per un importo **superiore** a quello indicato nella dichiarazione d'intento, è necessario produrne una nuova ove indicare l'ulteriore ammontare sino al quale si intende acquistare dal fornitore senza versamento dell'imposta (*cf.* interpello Agenzia delle Entrate n. 954-6/2018).

Per i fornitori obbligo di utilizzare il formato XML

A decorrere dal 1° gennaio 2022, per emettere la **fattura elettronica** nei confronti degli esportatori abituali ex art. 8 comma 1 lett. c) del Dpr 633/72, i fornitori devono utilizzare esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Come previsto dal provv. Agenzia delle Entrate n. 293390/2021,

la fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 “Natura”, il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”.

In merito al blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali”, per ogni lettera d’intento, occorre **indicare**:

- la dicitura “INTENTO”, nel campo 2.2.1.16.1;
- il protocollo di ricezione della lettera d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-“ oppure dal segno “/“, nel campo 2.2.1.16.2;
- la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, nel campo 2.2.1.16.4.

(MF/ms)

Fatture di fine 2022: attenzione alla detrazione IVA

Come noto, l’art. 2, Dl. n. 50/2017, in merito alle fatture di acquisto e bollette doganali emesse a decorrere 1° gennaio 2017, ha previsto una sensibile riduzione dell’arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di beni e servizi.

La “novità” legislativa impone (si veda l’art. 19 del Dpr. n. 633/1972), infatti, la detraibilità delle fatture ricevute al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di esigibilità dell’imposta e con riferimento al medesimo anno.

Risulta, poi, possibile procedere alla detrazione Iva (sempre che ne ricorrano i presupposti) di tutte le fatture (sia

analogiche che elettroniche) ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, tenendo comunque presente che tale possibilità torna applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l'operazione si considera effettuata ai sensi dell'art. 6 del Dpr n. 633/1972. Quindi, tale principio non si applica per le fatture a cavallo d'anno.

Premessa

Allo scopo di garantire la **neutralità** dell'Iva per gli operatori economici, è riconosciuto il diritto di detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti e le importazioni dall'imposta dovuta in relazione alle operazioni attive effettuate nel medesimo periodo (**liquidazione periodica**) ai sensi dell'art. 19 del Dpr n. 633/1972.

Al riguardo risulta opportuno ricordare che l'art. 2, Dl n. 50/2017 (c.d. Manovra correttiva), in vigore dal 24 aprile 2017, ha imposto una **riduzione dell'arco temporale** entro cui può essere fatta valere la detrazione dell'Iva assolta sull'acquisto di beni e servizi.

Ne discende che la detraibilità dell'Iva delle fatture ovvero bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017 può avvenire **al più tardi entro il termine di presentazione** della dichiarazione annuale relativa all'anno di esigibilità dell'imposta e con riferimento al medesimo anno.

Il citato Decreto Legge è intervenuto, altresì, sull'art. 25, comma 1, del Dpr n. 633/1972, relativo ai termini di annotazione sui registri Iva delle fatture di acquisto, stabilendo che le fatture di acquisto (e le bollette doganali di importazione) debbano essere **annotate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale** relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Detrazione IVA: le regole generali

Come scritto in precedenza, l'art. 2 della Manovra correttiva, modificando gli artt. 19 e 25 del Dpr n. 633/1972, ha posto dei limiti temporali per il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti, documentati da fatture ovvero bollette

doganali emesse dal 1° gennaio 2017, prevedendo che lo stesso possa essere esercitato **fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita all'anno in cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta.**

Va da sé che il "nuovo" termine, soprattutto considerando che a regime la **dichiarazione annuale va presentata entro il 30 aprile** successivo all'anno di riferimento, riduce sensibilmente l'arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto di beni e servizi.

Tale limitazione del periodo entro cui esercitare il diritto alla detrazione del tributo potrebbe costare molto cara alle imprese e ai professionisti. In molti casi gli operatori potrebbero rimanere incisi dal tributo e l'imposta sul valore aggiunto trasformarsi in un **costo non neutrale.**

Disposizioni da prendere a riferimento per fatture ovvero bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017	
---	--

Formulazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972	Ai sensi del riformulato art. 19 del Dpr n. 633/1972, dal 24 aprile 2017, il diritto alla detrazione dell'IVA, per le fatture ovvero bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017, relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
---	--

Disposizioni da prendere a riferimento per fatture ovvero bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017

<p>Formulazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972</p>	<p>Con la modifica dell'art. 25 del Dpr n. 633/1972 viene, ora, stabilito, per i documenti emessi dal 1° gennaio 2017, che le fatture IVA di acquisto (ovvero bollette doganali) devono essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.</p> <p>Al fine di evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dall'allungamento dei tempi di emissione della fattura elettronica, l'art. 14 del Dl n. 119/2018 ha apportato importanti semplificazioni in tema di detraibilità dell'IVA. In particolare, è stato previsto che entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l'autoliquidazione IVA) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Tale regola, però, non si applica alle fatture "a cavallo d'anno".</p>
--	---

Ciò premesso l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E/2018, in tema di "nuova" detrazione IVA per le fatture ovvero bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2018, ha chiarito che, a norma dell'art. 25 del Dpr n. 633/1972, è possibile **annotare una fattura sul libro acquisti dalla data di ricezione della stessa, ed entro il termine per la dichiarazione IVA relativa all'anno in cui la fattura stessa è stata ricevuta, con la conseguenza che, ad esempio, se la fattura la cui imposta è divenuta **esigibile nel 2022:****

- **è stata ricevuta ed annotata nel 2022**, tale fattura concorre secondo le modalità ordinarie alla relativa

liquidazione di periodo, ed alla dichiarazione IVA annuale (si tratta delle consuete modalità di contabilizzazione ed esposizione nei dichiarativi);

- **è stata altrettanto ricevuta nel 2022, ma non è stata annotata in tale anno**, per poter far valere la detrazione della relativa imposta, la suddetta fattura dovrà essere annotata sul registro acquisti entro il termine per la dichiarazione IVA, ovvero il 30 aprile 2023. Non solo, l'annotazione dovrà avvenire utilizzando un sezionale, o comunque una metodologia atta a rendere la fattura stessa riconoscibile da quelle "correnti" del 2023.

Questo perché l'IVA relativa a tale fattura seguirà un percorso particolare: non dovrà essere considerata nella liquidazione del periodo 2023 nella quale viene annotata, e dovrà invece essere ricompresa nel **quadro VF** (quadro acquisti) della Dichiarazione IVA 2023 (anno d'imposta 2022).

Infatti, è con l'inserimento nella dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2022 che sarà concretamente esercitato il diritto alla detrazione.

Inoltre, sempre la circolare n. 1/E/2018 ha chiarito che vi può essere anche un'ulteriore strada da seguire al fine della detrazione IVA e nel dettaglio: se la fattura la cui imposta è divenuta esigibile nel 2022 **è stata ricevuta nel 2023**, la stessa seguirà le **tempistiche di annotazione delle fatture datate 2022**.

Pertanto, potrà essere registrata entro il termine della dichiarazione IVA relativa al 2022 (ovvero 30 aprile 2023).

L'IVA relativa andrà a confluire nella liquidazione del periodo 2022 nella quale è avvenuta la registrazione, e nella dichiarazione IVA 2023 riferimento 2022, secondo le regole descritte in precedenza. Va da sé che:

- **se l'annotazione avviene entro il 31 dicembre**

- 2022** seguirà la **strada ordinaria**,
- **se** invece l'annotazione avverrà **tra il 1° gennaio 2023 ed il 30 aprile 2023** dovrà essere annotata nell'apposito sezionale delle fatture che vanno a confluire nella **dichiarazione IVA dell'anno precedente**.

Tenendo comunque presente che la **detraibilità** dell'IVA dovrà seguire comunque le condizioni previste nell'anno in cui si è verificata l'**esigibilità**.

La circolare ha precisato, inoltre, che il soggetto passivo cessionario/committente che non abbia esercitato il diritto alla detrazione nei termini indicati, può recuperare l'IVA presentando una **dichiarazione integrativa** a favore, ai sensi dell'art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (fatta salva l'applicabilità delle sanzioni). Il cessionario/committente è comunque tenuto a **regolarizzare la fattura**.

Fatture a cavallo d'anno: le possibili ricadute ai fini della detrazione IVA

Come scritto in precedenza, **dal 24 ottobre 2018** (a seguito dell'art. 14 del D.L. n. 119/2018) è possibile procedere alla detrazione IVA (sempre che ne ricorrano i presupposti) di tutte le fatture (analogiche ed elettroniche) ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

La disposizione è applicabile **esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l'operazione si considera effettuata** ai sensi dell'[art. 6](#) del D.P.R. n. 633/1972, e non per quelle a cavallo d'anno.

Ciò premesso, per le fatture di fin anno (o a cavallo d'anno) risulta necessario individuare la **data** di ricezione della fattura. Sul punto si ricorda che:

- **fattura elettronica**: la data di ricevimento è

certificata dall'esito di ricezione SdI;

- **fattura cartacea:** minimi, forfettari, ecc. (è sufficiente provare la ricezione del documento tramite la "corretta tenuta dalla contabilità" – si veda circolare n. 1/E/2018).

In base a quanto sopra di seguito si riportano le possibili ricadute operative

Fattura del fornitore: data di emissione	Data di ricezione della fattura da parte del cliente	Registrazione ai fini IVA	Limite temporale per la detrazione IVA
Dicembre 2022	Dicembre 2022 (da registrare entro il 30 aprile 2023 – termine ultimo di presentazione della Dichiarazione IVA 2023 – anno d'imposta 2022)	Entro dicembre 2022	Liquidazione IVA di dicembre 2022 (16 gennaio 2023)
		Gennaio-aprile 2023	Nella dichiarazione IVA 2023 (anno d'imposta 2022) e annotazione separata nel registro IVA acquisti
		Da maggio 2023 (fattura registrata oltre il 30 aprile 2023)	Non è possibile procedere alla detrazione IVA. Risulta comunque possibile presentare dichiarazione integrativa a favore
	2023 (da registrare entro il 30 aprile 2024 – termine ultimo di presentazione della Dichiarazione IVA 2024 – anno d'imposta 2023)	Gennaio-dicembre 2023	Nella liquidazione IVA del periodo 2023
		Da gennaio 2024 ad aprile 2024	Nella dichiarazione IVA 2024 (anno d'imposta 2023) e annotazione separata nel registro IVA acquisti
		Da maggio 2024 (fattura registrata oltre il termine del 30 aprile 2024)	Non è possibile procedere alla detrazione IVA. Risulta comunque possibile presentare dichiarazione integrativa a favore

(MF/ms)

Mab premiata alla “Festa delle imprese”

La Provincia del 24 novembre 2022, la nostra associata Mab premiata dal quotidiano La Provincia per i risultati ottenuti.

Economia

ECONOMIALECCO@LAPROVINCIA.IT
Tel. 0341 599064

ECONOMIASONDRIO@LAPROVINCIA.IT
Tel. 0342 211227



Crisi energetica «Salvare l'industria con il nucleare»

Festa delle imprese. Il presidente di Federacciai, Gozzi
«Risolviamo il problema o le filiere italiane sono morte
L'atomo di quarta generazione va considerato»

LECCO

CHRISTIAN DOZZI

«Se non risolviamo la questione energetica, l'industria di base italiana, e di conseguenza le filiere che stanno sotto, sono morte. È un tema centrale e per questo stiamo ragionando sul nucleare: quello di quarta generazione, meno costoso e molto più sicuro, merita senz'altro di essere preso in considerazione».

Il tema dell'energia ha occupato una parte importante dell'intervento di Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e di Duferco Italia Holding, in occasione della Festa delle imprese organizzata dal quotidiano La Provincia. Uno dei punti più interessanti è stato quello che ha riguardato la possibilità di tornare a puntare sul nucleare, opportunità che molti degli imprenditori presenti alla Casa dell'economia hanno detto di condividere.

Il gruppo di lavoro

«Abbiamo lanciato un gruppo di lavoro che sta operando tra Federacciai e Ansaldo Nucleare, l'ultimo presidio di un know how sul nucleare che ci ha portato a suo tempo a essere primi in Europa e tra i primi al mondo - ha affermato Gozzi -. Ansaldo sta lavorando a una proposta finanziaria da fare alla Slovenia per raddoppiare la loro centrale nucleare e ci ha chiesto di parte-

cipare, in cambio di energia nucleare a lungo termine. Il discorso fondamentale è che intorno a noi il nucleare esiste e su quello di quarta generazione qualche riflessione andrebbe fatta, perché a fronte di una tecnologia tradizionale, basata sempre sulla fissione, è in grado di ridurre fortemente il costo delle centrali e ha innalzato enormemente i livelli di sicurezza, oltre ad essere sovvenzionato con finanziamenti europei in relazione a ricerca e sviluppo. Vale quindi la pena approfondirne il discorso».

Sul tema delle risorse umane, pungolato dal direttore del nostro giornale, Diego Minonzio, a proposito dell'esigenza manifestata da tanti imprenditori di disporre di flussi di migranti in ingresso per disporre della necessaria (e introvabile) manodopera, il presidente di Federacciai ha raccontato la propria esperienza. «In Tunisia ho avuto modo di visitare due fabbriche che operano nell'automotive, non automatizzate come le nostre ma organizzate, con personale giovane e qualificato. Si parla tanto di reshoring, ma da questi Paesi possiamo da un lato attingere manodopera organizzando flussi in ingresso, dall'altro possiamo realizzarci catene di subfornitura come già fa la Germania. Restando in Tunisia, ci sono già 900 imprese italiane presenti: bisognerebbe inizia-

a fare sistema, magari con il coordinamento della Farnesina».

Seicento euro a testa

Il presidente di Duferco ha quindi toccato il tema del welfare. Tutti i dipendenti italiani del Gruppo nel corso del 2023 potranno usufruire di un bonus economico di 600 euro netti in buoni acquisto per far fronte ai rincari dovuti alla crisi energetica e alla spinta inflazionistica. Nel complesso, il gruppo ha investito un milione di euro. «In un contesto come quello attuale abbiamo voluto cogliere l'opportunità prevista all'interno del Decreto Aiuti bis, dando un contributo concreto per fronteggiare il caro vita. Consideriamo da sempre i nostri collaboratori l'asset principale di tutti i business su cui siamo impegnati, investiamo su di loro, sul loro benessere e sul loro futuro».

Infine, una battuta sul calcio, essendo Gozzi presidente dell'Entella. «I miei figli parlano sempre più spesso di interdizione - ha scherzato -. Ma noi mettiamo in campo tutti i giorni 500 ragazzi e abbiamo un contratto per i giovani che arrivano da fuori: sticcome solo uno su mille ce la fa, vogliamo almeno che questa permanenza permetta loro di studiare. E a questo lavora mia moglie, che ha messo in campo una squadra di volontari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Antonio Gozzi, presidente di Duferco e Federacciai, a colloquio con il direttore Diego Minonzio



Il pubblico ospitato nella sede lecchese della Camera di Commercio

Le eccellenze lecchesi 2022

AZIENDE PREMIATE	MENTZIONI
Alimentare <ul style="list-style-type: none"> Icam Spa Salumificio F.Lli Riva Spa Chimico <ul style="list-style-type: none"> Plasti-Ape Spa Elettronico <ul style="list-style-type: none"> Techinprobe Spa Tessile <ul style="list-style-type: none"> Limonta Spa 	Metalmecanico <ul style="list-style-type: none"> Fiocchi Munizioni Spa Galperti Engineering Andi Flow Control Spa M.S. Ambrogio Spa Traffleria A. Mauri E Figli Spa Commerciale <ul style="list-style-type: none"> Sacchi Giuseppe Spa
	Metalmecanico <ul style="list-style-type: none"> Acciai Tubi Spa E.Ponziani Spa Industria Acciai Trafflati Metallurgica Alta Brianza Spa Cosmesi Pharmalife Research Srl Edilizia <ul style="list-style-type: none"> F.Lli Locatelli Introbio
	Commerciale <ul style="list-style-type: none"> Comini Srl Invernizzi Luciano & Figli Spa Avantgarde Snc Tecnottica Consonni Cooperative Cooperativa Pavo

Banca Intesa vede rosa «In Europa cresciamo»

Il partner

Partner dell'organizzazione della Festa delle imprese, come sempre, è stata Banca Intesa Sanpaolo, intervenuta alla serata con il direttore commerciale Alfonso Tentori.

«Quic'è un'eccellenza nel fare imprenditoria che forse a volte sfugge - ha commentato. La vediamo nei numeri, nella costante capacità di crescere nel sistema mondiale, che non ha registrato pause negli ultimi vent'anni. Sono capacità che ci invi-



Alfonso Tentori, Direttore commerciale Intesa

diano in tutto il mondo: pensiamo a cosa siamo riusciti a fare negli ultimi tre anni rispetto ai partner europei: siamo un territorio che ha visto crescere il Pil e

le esportazioni, mentre il principale competitor manifatturiero, la Germania, ha avuto flessioni su entrambi i fronti».

Siamo un'eccellenza come singoli, un po' meno come sistema, ha aggiunto, ma «negli ultimi tre anni abbiamo preso un vantaggio competitivo enorme, nonostante gli scenari siano stati completamente stravolti: speriamo che il 2023 lo sia in termini positivi».

Di sicuro ci sarà la prosecuzione del trend di fondo che è iniziato da qualche anno e dunque assisteremo all'ulteriore aumento della capacità produttiva e del Pil prodotto. A incidere saranno le tematiche ESG, la digitalizzazione e l'risorse umane». **C. Doz.**

Il Resegone e la putrella L'idea di Romeo Sozzi

Lecco

Le aziende sono state premiate, da La Provincia, con un'opera realizzata da Romeo Sozzi, designer di fama mondiale, titolare di Promemoria: una scultura in legno raffigurante una trave nella quale è stata incisa la sagoma del Resegone. «Lecco è la città del ferro: su questo elemento ha vissuto e prosperato - ha illustrato Sozzi -. Il Resegone ce l'abbiamo sempre davanti agli occhi. Ci accompagna sempre, un riferimento



I premi ideati da Promemoria

fisico e geografico, ma anche una presenza familiare. A volte dimentichiamo che ci sia, ma è un elemento in grado di unire, specialmente quando non siamo

operati da incombenze e pensieri. Per questi motivi l'idea è stata quella di inserire il Resegone in una putrella, creando questo oggetto per omaggiare le nostre eccellenze».

Naturalmente, anche la scelta dei materiali è curata: l'opera è realizzata infatti con due legni nostrani. «Uno, usato per il cielo, è l'acero, il legno più chiaro che abbiamo: ha una lucentezza che ricorda quasi l'avorio. Un legno bianco etenece, che ci dà un'idea di preziosità». Il Resegone, invece, è realizzato con il noce, un albero strettamente legato alla tradizione del territorio. «I nostri avi piantavano un albero di noce quando nasceva un figlio, che anni dopo l'avrebbe ricevuto in eredità». **C. Doz.**



Ande e Avantgarde, la montagna nel cuore

Tutta l'esperienza della famiglia Anghileri condensata in una catena di negozi di abbigliamento sportivo. Una società che negli ultimi anni ha riscoperto lo storico marchio "Ande" confermandosi punto di riferimento per tutto quel che riguarda la montagna e non solo. Una storia iniziata nel 1978 da Aldo Anghileri e dal socio Fabrizio Dell'Oro e poi portata avanti dal primo con l'indimenticato Marco, oggi proseguita insieme ai figli Luca e Sara.

Durante la parentesi di proprietà cinese del marchio Ande, è nata la società Avantgarde con cui gli Anghileri hanno continuato a operare nel commercio di attrezzatu-



Peccati premia Aldo Anghileri

ra di montagna, con l'apertura dei punti vendita di Clusone, Nembro e Morbegno. Poi il ritorno in famiglia dello storico nome Ande e l'inaugurazione del negozio di Lecco, nell'ottobre del 2020, a diciassette anni esatti dal primo punto vendita in città.



La cooperativa Paso Dalla parte dei fragili

La cooperativa sociale Paso nasce nel 2005 dall'unione e dall'esperienza di educatori, psicologi, pedagogisti e insegnanti, che vivono e operano sul territorio della provincia di Lecco. Nello stesso anno nasce anche Paso Lavoro da un gruppo di educatori e psicologi presenti nella cooperativa allo scopo di realizzare inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati.

Oltre 15 anni di storia che hanno portato la cooperativa a gestire un asilo nido, seguire un centro di doposcuola e aggregazione, offrire servizi a più di 150 minori sul territorio attraverso assistenza educativa e domiciliare, lavorare in 35 scuole e aiutare 40 fami-



Galimberti con Francesco Colotta

glie con bambini autistici. Inoltre si occupa di coltivare due orti aziendali e un orto scolastico, producendo 30 quintali fra patate, verdura e frutta. Gestisce un deposito di biciclette, un'isola del riuso, un negozio e centri di raccolta rifiuti.



Invernizzi Luciano & figli Da 60 anni nell'edilizia

Nel commercio edile dal 1960, la ditta Invernizzi Luciano & figli è una realtà specializzata ad ampio raggio nel settore dell'edilizia. Dalla vendita di materiali da costruzione, a coperture, utensili e attrezzature piccole e grandi.

La Invernizzi si occupa anche dello smontaggio di coperture industriali in eternit con amianto e con la conseguente realizzazione di nuove con impiego di pannelli isotermitici in alluminio o rame. Inoltre è attiva anche nel settore dei pavimenti e rivestimenti da interni e da esterni e relativa posa in opera.

Propone anche finestre per tetti, telai per porte scor-



Luca Invernizzi

revoli, caminetti, stufe. Vengono anche venduti prodotti nel campo della chimica applicata e nei sistemi di rivestimento lapidei. L'azienda può contare su tre magazzini e tre filiali oltre alla sede di Lecco. Attivi uffici anche negli Emirati Arabi Uniti.

Elli Locatelli Introbio Sulle strade del Nord

La Fratelli Locatelli di Introbio è un'azienda attiva nel settore dell'opera stradale. Si occupa di realizzare costruzioni civili e industriali, opere di protezione e difesa idraulica, acquedotti, fognature, scavi inerti, strade e ponti.

Tanti gli appalti vinti in questi anni dall'impresa che fa capo a una storica famiglia di costruttori stradali valsesiniani, e quindi molti gli interventi eseguiti in tutto il territorio della provincia di Lecco e non solo. Fra i principali cantieri portati avanti quello lungo la provinciale 65 a Estio, colpita da una frana e gli interventi di piazza Fontana a Valmadra. Di quasi un milione di euro di valore, la ri-



Daniele Pozzi

qualificazione delle centralissima piazza Grimoldi a Como. Ultimo in ordine di tempo l'appalto vinto per il rifacimento del ponte sulla valle Pus, nella frazione di Cortalbino, lungo la provinciale della Valsassina, per un valore di 500mila euro.

Metallurgica Alta Brianza Nel 2021 crescita record

Un fatturato 2022 stimato in 100 milioni di euro e 73 anni di storia.

La MAB-Metallurgia Alta Brianza, azienda specializzata nella produzione di barre trafilate a freddo, dopo un 2021 record, con volumi prodotti che avevano segnato una crescita del 37%, continua a innovare.

Sono 70 i dipendenti nella sede di viale Brodolini a Lecco, ma continua la ricerca di persone da inserire in ambito produttivo, manutentivo e logistico.

Quest'anno i nuovi assunti sono quattro giovani lavoratori inseriti nell'ambito dei nuovi investimenti che riguardano una linea di produzione e una "marcatrice", li-



Luigi Boggioli

nea di specializzazione per prodotti personalizzati dei clienti.

Altra novità sono i marchi registrati MAB 70 e ESAMAB, con vendite costantemente in crescita. Elemento qualificante un contratto aziendale premiante.

Pharmalife Research L'occupazione è donna

Un piano di sviluppo e di crescita anche attraverso nuove assunzioni, soprattutto per quel che riguarda il personale tecnico. È questo l'orizzonte verso cui si muove la Pharmalife Research di Garbagnate Monastero, azienda da oltre vent'anni attiva nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nella vendita di integratori alimentari, dermocosmesi e dispositivi medici.

L'impresa fondata e diretta da Marianna Crupi attualmente occupa 100 dipendenti, nel 65% dei casi si tratta di donne. Il giro d'affari stimato per il 2022 è di 23 milioni di euro con esportazioni in 56 paesi. La ricerca del personale passa attraverso canali co-



Marianna Crupi

me LinkedIn, i rapporti con le università e le agenzie interinali e prevede poi una continua formazione finanziata dall'azienda stessa, anche per permettere la conciliazione fra lo studio e il lavoro per esempio per i laureati triennali.

La E. Ponziani ha 100 anni E la ricerca non si ferma

La E. Ponziani produce filo di acciaio ad alto, medio e basso tenore di carbonio, patentato e trafilato a freddo.

Sono passati cento anni da quando il fondatore Carlo Ponziani aprì a Lecco la seconda trafileria italiana specializzata nella produzione di filo di acciaio ad alto tenore di carbonio per la produzione di molle.

Oggi, che in azienda è presente la quarta generazione, la storica realtà lechese per rimanere competitiva sul mercato nazionale e internazionale, punta su un continuo rinnovamento degli impianti e sulla costante ricerca della qualità del prodotto e



Carlo Ponziani

del servizio. Altri punti fondanti sono un parco macchine ad alta tecnologia, rigide procedure di controllo del processo produttivo e le conseguenti certificazioni, la formazione e l'aggiornamento continuo del personale.

Tecnottica Consonni I giovani e tanto export

Tecnottica Consonni, azienda con sede a Calco, è una realtà specializzata nella realizzazione di particolari e componenti ottici, in vetro e materiale plastico, nelle lavorazioni ottiche conto terzi e nella progettazione e sviluppo di sistemi ottici completi. Metà del fatturato dell'azienda è legato al settore dell'ottica di precisione, il 44% ottica commerciale e il 6% per lo stampaggio di ottiche in plastica.

Quella della Tecnottica è una storia che inizia nel 1957 con il fondatore Angelo Consonni, come laboratorio artigianale nel garage di casa per produrre ottiche commerciali per il mercato locale del Nord Italia. Oggi, con alla guida la



Alberto Fasoli

terza generazione, Tecnottica è un'azienda di stampo ormai internazionale, che mantiene le peculiarità di un'azienda familiare: 33 dipendenti, di cui il 40% under 30 e il 50% donne e con il 40% di esportazioni.

Comini, mille dipendenti Acciaitubi, tre generazioni

Oltre un milione di euro investiti ogni anno in welfare aziendale.

È anche attraverso questo genere di misure che il gruppo Comini, realtà con sede a Civate, 61 punti vendita, ventuno showroom, oltre mille dipendenti e otto società in undici regioni, un fatturato oltre i 300 milioni di euro, si prende cura dei propri dipendenti.

L'azienda, fra i leader italiani nella commercializzazione di materiale termoidraulico, ha una spiccata attenzione al sociale, tanto che è il principale sostenitore dell'associazione Luigi Comini onlus, costituita per volontà della famiglia Comini

nel 2017 per la cura e lo studio delle malattie mitocondriali ed infantili.

Acciaitubi è uno dei maggiori produttori nazionali di tubi saldati, con migliaia di clienti in Italia e all'estero. L'azienda nasce nel 1961 e tre anni più tardi vede la nascita di uno stabilimento di 17mila metri quadri a Terno d'Isola. La storia dell'Acciaitubi è la storia della famiglia Berera, che opera in questo settore da tre generazioni. Le linee di profilatura e saldatura dei tubi lavorano coils laminati a caldo e laminati a freddo. Prevista anche zincatura a caldo, verniciatura, filettatura, grovatura e taglio di precisione.

Etichettatura ambientale imballaggi: pubblicazione linee guida definitive

Publicato a novembre 2022 il DM n.360 del 28 settembre 2022 che contiene le ampiamente discusse Linee Guida in tema di etichettatura ambientale degli imballaggi. Sul [sito del Ministero](#) si trova il testo del decreto. Le indicazioni tecniche, ai sensi dell'art. 219 comma 5 del Dlgs 152/2006, entreranno **in vigore dal 1° gennaio 2023** e potranno essere aggiornate periodicamente, sulla base di nuovi interventi legislativi e della evoluzione tecnologica.

I destinatari del decreto sono i soggetti sui quali ricadono gli obblighi di etichettatura degli imballaggi. Le informazioni obbligatorie [...] devono essere rese con modalità tecniche, anche digitali, che garantiscono il rispetto del principio di libera circolazione delle merci.

Le linee guida, rintracciabili sul [sito del Conai](#), corrispondono a quelle messe a punto nei mesi scorsi dal gruppo tecnico Conai e già implementate da molte imprese del settore.

(SN/am)

Rifiuti di costruzione e

demolizione: in vigore il decreto “EOW”

E' entrato in vigore il 4 di novembre 2022 il decreto con la nuova disciplina sulla qualifica di rifiuto inerte da attività di costruzione e demolizione. Il decreto disciplina la **cessazione della qualifica di rifiuto EOW “End Of Waste”** dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale. Le imprese sono tenute ad adeguarsi entro 180 giorni, ovvero entro maggio 2023. Con questo decreto, n.152 del 27 settembre 2022, il Mite, Ministero della Transizione Ecologica, mette in campo un primo importante intervento per lo sviluppo circolare del settore delle costruzioni, in linea con gli obiettivi strategici previsti dal Piano europeo d'azione e dalla strategia nazionale approvata in ambito PNRR.

Tuttavia, con il supporto di ISPRA ed ISS, il Ministero sta già valutando eventuali aggiustamenti al provvedimento, che fissa dei limiti da più parti contestati, prima che siano trascorsi i 180 giorni.

Il decreto che si allega è anche consultabile online in [Gazzetta Ufficiale](#).

(SN/am)

[6318_N.L._43_-_EOW_DemolizampCostruz_Decreto_novembre_2022.pdf](#)
[Download](#)

Mobility Manager e Piano

degli spostamenti casa-lavoro entro dicembre 2022

In tema di mobilità sostenibile, il ministero dei trasporti ha recentemente pubblicato alcune modifiche al [Decreto 12 maggio 2021](#) che introduceva l'obbligo di Mobility Manager aziendale per le imprese oltre 100 addetti e definiva anche la figura del Mobility Manager d'area.

La precedente [circolare Api n.567 di ottobre 2021](#) riferiva appunto queste informazioni.

Tra le novità presenti nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2022 si segnala che "In caso di società infragruppo ubicate nella stessa unità locale, la soglia dei 100 dipendenti è calcolata sommando i dipendenti delle diverse società del raggruppamento". In attesa del testo coordinato con le modifiche, segnaliamo che è stato specificato che la soglia numerica di 100 dipendenti per la redazione del Pslc "Piano degli Spostamento Casa – Lavoro" comprende anche il personale presente in azienda anche con contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando ecc.

Con l'occasione si ricorda che laddove vige l'obbligo, il Pslc va presentato **entro il 31 dicembre di ogni anno** e deve definire misure alternative all'utilizzo delle auto private (car sharing e car pooling) mostrando i relativi benefici.

Si precisa inoltre che i Mobility Manager possono essere nominati e i piani possono essere comunque predisposti in forma volontaria anche nelle aziende al di sotto della soglia prevista e dagli enti locali non tenuti all'obbligo di legge.

(SN/am)

“BIT” Bando Innovazione Tecnologica di Inail– Artes 4.0

Il BIT “Bando Innovazione Tecnologica” è finalizzato alla realizzazione di interventi di innovazione tecnologica per la riduzione del fenomeno infortunistico/tecnopatico e il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori□.

Rivolto a **start up, microimprese, Pmi e grandi imprese**, il bando mette a disposizione **2 milioni di euro** per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo sperimentale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro.

Il bando è aperto dal 7 novembre 2022 e le domande possono essere presentate fino al 16 gennaio 2023. L’assegnazione dei fondi avverrà sulla base di una graduatoria di merito.

Progetti ammissibili

Devono essere integralmente compresi in una delle seguenti categorie di aiuti (gli articoli indicati appartengono al Regolamento europeo GBER n. 651/2014):

- Aiuti ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Art. 25);
- Aiuti all’innovazione a favore delle PMI (Art. 28);
- Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione (Art. 29).

Sul [sito Inail](#) sono riportati tutti i dettagli.

Sulla [piattaforma Artes](#) ci sono le modalità operative per guidare le aziende nella presentazione e le risposte alle domande frequenti.

ApiTech è a disposizione per accompagnarvi nella valutazione di partecipazione e nella presentazione della domanda.

Credito imposta energia e gas prorogato a dicembre 2022

L'art. 1 del Dl 176/2022, c.d. Dl "Aiuti-quater", prevede l'estensione anche al mese di **dicembre 2022** dei crediti d'imposta energia e gas riconosciuti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dall'art. 1 del Dl 144/2022 (c.d. "Aiuti-ter"), disponendo altresì la proroga al 30 giugno 2023 del termine per l'utilizzo in compensazione dei crediti relativi al III e IV trimestre 2022.

La nuova disposizione prevede anzitutto che i crediti d'imposta di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell'art. 1 del Dl 144/2022, siano riconosciuti, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Vengono quindi riconosciuti:

- alle imprese energivore, un credito d'imposta pari al **40%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata anche nel mese di dicembre 2022;
- alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d'imposta pari al **30%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata anche

nel mese di dicembre 2022;

- alle imprese gasivore, un credito d'imposta pari al **40%** della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato anche nel mese di dicembre 2022;
- alle imprese non gasivore, un credito d'imposta pari al **40%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato anche nel mese di dicembre 2022.

Con riguardo al credito d'imposta per le imprese energivore previsto dal secondo periodo dell'art. 1 comma 1 del Dl 144/2022, lo stesso è riconosciuto, alle medesime condizioni previste dal terzo periodo del comma 1, anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e **autoconsumata** nel mese di dicembre 2022 ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

La nuova disposizione stabilisce altresì che tutti i suddetti crediti d'imposta, sia quelli relativi al terzo trimestre 2022 (art. 6 del Dl 115/2022) che quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre (previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4 del Dl 144/2022) nonché quelli maturati per il mese di dicembre 2022 (ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 1 del Dl 176/2022), sono utilizzabili, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Dlgs. 241/97, entro la data del **30 giugno 2023**.

Viene quindi prorogata al 30 giugno 2023 la data in precedenza fissata al 31 marzo 2023 per l'utilizzo in compensazione dei crediti relativi non solo ai mesi di ottobre e novembre 2022, ma anche per quelli relativi al **terzo** trimestre 2022.

Resta ferma l'inapplicabilità dei limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 comma 53 della L. n. 244/2007 e all'art. 34 della L. n. 388/2000 e l'irrilevanza fiscale di tali crediti.

Il Dl 176/2022 prevede altresì che i crediti d'imposta

relativi al terzo trimestre 2022, ai mesi di ottobre e novembre 2022, nonché quelli maturati per il mese di dicembre 2022, siano **cedibili**, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati", ferme restando le regole già individuate con riferimento ai precedenti crediti.

I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del **30 giugno 2023**.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Viene inoltre previsto che per i crediti relativi al mese di dicembre 2022 restano fermi, per quanto compatibili, le altre disposizioni previste dall'art. 1 del Dl 144/2022.

Comunicazione all'Agenzia entro il 16 marzo 2023

Entro il **16 marzo 2023**, i beneficiari dei crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 e relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Viene quindi, di fatto, **prorogato** al 16 marzo 2023 il termine precedentemente previsto al 16 febbraio 2023 dal Dl "Aiuti-ter" per tale comunicazione con riferimento ai crediti per il terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Il contenuto e le modalità di presentazione di tale

comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette

Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia l'art.3 c.1 del Dl 176/22 prevede la facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo ,per la componente energetica di elettricità e gas naturale ,per i consumi compresi dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, con una dilazione da un minimo di 12 ad un massimo di 36 mesi.

L'adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta.

(RP)

Versamento acconti imposte in scadenza al 30 novembre 2022

Scade il 30 novembre 2022 il versamento del secondo (o unico) acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Entro la stessa data vanno versati gli acconti non solo di alcune imposte sostitutive, quali la cedolare secca sulle locazioni o l'IVIE e l'IVAFE, ma anche l'acconto IRAP.

Però, per quest'ultima imposta ci sono alcune importanti novità a partire da quest'anno: infatti, non sono più soggetti ad IRAP i lavoratori autonomi e le imprese individuali, per cui, questi soggetti non sono tenuti al versamento degli

acconti.

Regole generali per calcolare l'acconto IRPEF e IRES

Nessuna novità si registra riguardo alle **regole di calcolo**: pertanto, resta sempre valida la possibilità di scegliere tra:

- metodo **storico**;
- metodo **previsionale**.

Metodo storico

Il metodo storico basa i calcoli sui **dati riportati in dichiarazione**.

In sintesi, per le persone fisiche, per determinare l'acconto IRPEF, i contribuenti interessati devono considerare, come regola generale, il **100% del rigo RN34** "Differenza" del modello Redditi PF.

Il suddetto acconto:

- **non va corrisposto**, se l'ammontare del rigo RN34 della dichiarazione inerente al precedente periodo d'imposta risulta di entità non superiore a euro 51,65;
- **va corrisposto in unica soluzione entro il 30 novembre**, se l'ammontare del rigo RN34 risulta di entità pari o superiore a euro 51,65 ma non superiore a euro 257,52;
- **va corrisposto in 2 rate**, se l'ammontare del rigo RN34 risulta di entità superiore a euro 257,52 di cui:
 1. la **prima** rata, nella misura del **40%** del rigo RN34, che andava versata entro il 30 giugno 2022 (ovvero il 22 agosto 2022 con applicazione della maggiorazione 0,40%);
 2. la **seconda**, nella restante misura del 60% da corrispondere **entro il 30 novembre 2022**.

Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per indicare il **secondo acconto IRPEF** è il **4034**.

Per i **soggetti ISA**, le percentuali dei due acconti sono rispettivamente del **50% e 50%**.

Ai fini IRES, salvo che la prima rata non superi 103 euro, i versamenti di acconto sono effettuati in **due rate** (40% e 60% oppure 50% e 50%).

In tal caso, il rigo del Modello Redditi SC da considerare ai fini del calcolo è il **rigo RN17**.

Per il **secondo** acconto IRES, nel modello F24 va utilizzato il **codice tributo 2002**.

Per i soggetti IRES, ai fini del computo dell'acconto, **non si può tener conto**, nella misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'[art. 1](#) del [D.Lgs. n. 239/1996](#), scomputate per il periodo d'imposta precedente ([art. 13, comma 1](#), D.Lgs. n. 239/1996).

Inoltre, in caso di adesione al **regime di tassazione per trasparenza** (artt. [115](#) e [116](#) D.P.R. n. 917/1986), l'**obbligo** di versamento dell'acconto permane, nel primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione, **anche in capo alla società partecipata**.

Metodo previsionale

Invece di ricorrere al "metodo storico", il contribuente può scegliere di effettuare un calcolo basandosi su una **stima** dell'imposta dovuta per l'anno di riferimento.

Tale metodo, in genere, può risultare conveniente se, ad esempio, il contribuente ha valide ragioni per supporre che il reddito (e quindi l'imposta) diminuirà rispetto a quello dell'anno precedente.

Poiché il metodo è basato su stime, presenta un certo grado di rischio che può portare il contribuente a sottostimare gli importi realmente dovuti e, quindi, incorrere in **sanzioni di insufficiente versamento** (si applica la sanzione amministrativa del **30% sulla differenza dovuta**).

Acconto IRAP

Per determinare l'acconto di novembre dell'IRAP valgono le **stesse regole** previste per le imposte dirette.

Pertanto, anche per l'IRAP è possibile scegliere tra:

- il metodo storico;
- il metodo previsionale.

L'**acconto** IRAP è **dovuto se** l'imposta dichiarata, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è **superiore a 51,65 euro**.

L'acconto è pari al **100% dell'imposta dichiarata nell'anno** e deve essere versato in **una o due rate**, a seconda dell'importo:

- **unico versamento, entro il 30 novembre 2022, se**

l'acconto è inferiore a 257,52 euro;

- **due rate**, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al **40%** entro il 30 giugno 2022 (o 22 agosto 2022 con la maggiorazione dello 0,4%), la seconda, il restante **60%**, entro il 30 novembre 2022.

Anche in questo caso, per i **soggetti ISA**, le percentuali del primo e secondo acconto sono **50% e 50%**.

Per i **soggetti IRES**, invece:

- non sono dovuti **acconti IRAP** qualora il debito risultante dalla dichiarazione sia inferiore a 20,66 euro;
- se il primo acconto è inferiore a 103 euro, l'**acconto totale** può essere versato **in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022**.

Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per indicare il **secondo acconto IRAP** è, indifferentemente sia per le persone fisiche che per le società ed altri soggetti, il **3813**. La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 8 Legge n. 234/2021) ha disposto che **dal 1° gennaio 2022, non sono assoggettati ad IRAP**:

- le persone fisiche esercenti attività commerciali;
- le imprese familiari;
- le aziende coniugali non gestite in forma societaria (circ. 18 febbraio 2022, n. 4/E);
- le persone fisiche esercenti arti e professioni.

Di conseguenza, questi soggetti sono obbligati **solo** al versamento dell'**eventuale saldo d'imposta 2021** ma non anche agli acconti per l'anno 2022.

Acconto cedolare secca

Anche i contribuenti che optano per la tassazione con la c.d. "**cedolare secca**" sulle locazioni sono tenuti al versamento degli **acconti**.

Infatti, si ricorda che la cedolare va versata **entro il termine stabilito per il pagamento dell'IRPEF** con lo stesso **meccanismo di saldo-acconto**.

In particolare, il versamento dell'acconto, pari al **95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente**, segue le **stesse regole dell'IRPEF** a cui si rimanda.

Il **codice tributo** da indicare nel mod. F24 è **1841**.

Acconto addizionale regionale e comunale

In relazione alle addizionali regionale e comunale IRPEF si rammenta che **entro il 30 novembre**:

- per l'addizionale **regionale**, non è dovuto alcun **acconto**;
- per l'addizionale **comunale**, l'**acconto** andava versato in **unica soluzione entro il termine del saldo IRPEF**, ferma restando la possibilità di **rateizzare** quanto dovuto.

Acconto IVAFE/IVIE

Per il versamento dell'IVAFA/IVIE valgono le **medesime regole previste ai fini IRPEF**.

Pertanto, salvo la possibilità di ricorrere al metodo **previsionale**, l'**acconto** relativo all'IVAFA e IVIE:

- **è dovuto** se l'importo indicato nel **rigo RW6**, colonna 1 (**IVAFA**) o **rigo RW7**, colonna 1 (**IVIE**) è pari o superiore ad euro 51,65;
- **non è dovuto**, se di ammonta non superiore a euro 51,65.

Si rammenta che l'acconto va versato:

- **in unica soluzione, entro il 30 novembre**, se detto importo è non superiore a euro 257,52;
- **in 2 rate** se l'importo di detti campi è superiore a euro 257,52.

I **codici tributo** da utilizzare per il versamento sono i seguenti:

- **4045**, per l'IVIE;
- **4048**, per l'IVAFA.

(MF/ms)

Comunicazione al Mise degli investimenti 4.0 entro il 30 novembre

Le imprese che hanno effettuato investimenti in **beni strumentali ad alto valore tecnologico** (materiali o immateriali) devono **trasmettere al Ministero dello sviluppo economico (Mise) una comunicazione entro il 30 novembre 2022.**

In particolare, il **comma 191**, quarto periodo, dell'articolo 1 L. 160/2019, con specifico riferimento agli **investimenti in beni strumentali di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016**, ha previsto quanto segue: *al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative in argomento, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.*

Il modello, approvato con il **decreto direttoriale 6 ottobre 2021**, è composto da un **frontespizio per l'indicazione dei dati anagrafici ed economici dell'impresa** che si è avvalsa del credito d'imposta, oltre che da **due sezioni** per l'indicazione delle informazioni concernenti, rispettivamente, **gli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all'allegato A alla L. 232/2016** e **gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui all'allegato B delle L. 232/2016.**

Il modello di comunicazione, **firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa**, va trasmesso in formato elettronico **tramite PEC all'indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it** secondo gli schemi disponibili sul sito del Mise e nell'**allegato 1** del citato decreto direttoriale 6 ottobre 2021.

Con riferimento agli investimenti ricadenti nell'ambito di

applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, commi da 1056 a 1058-ter, L. 178/2020, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

In particolare, entro il 30 novembre 2022 occorre trasmettere via PEC apposita comunicazione al Mise riguardante i seguenti investimenti effettuati nel periodo d'imposta 2021:

1. Investimenti in beni strumentali materiali 4.0 di cui all'allegato A alla L. 232/2016

- Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti – **primo gruppo allegato A** (come, ad esempio, macchine utensili per asportazione, macchine per il confezionamento e l'imballaggio, macchine utensili e sistemi per la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti);
- Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità – **secondo gruppo allegato A** (ad es. sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali);
- Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0» – **terzo gruppo allegato A** (ad es. banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche).

1. Investimenti in beni strumentali immateriali di cui all'allegato B alla L. 232/2016

- software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.

All'interno del modello vengono richieste inoltre **alcune informazioni di carattere statistico** come, ad esempio, se in relazione agli investimenti sopra indicati l'impresa ha fruito

di **altre sovvenzioni pubbliche**, oppure se ha beneficiato del *voucher manager* o di un *innovation manager*.

Occorre dettagliare anche a **quali tecnologie abilitanti il paradigma 4.0** si ricollegano gli investimenti effettuati, scegliendo **una o più delle seguenti**: *Advanced manufacturing solution*, *Additive manufacturing*, *Augmented reality*, *Simulation*, *Horizontal/Vertical integration*, *Industrial Internet of Things*, *Cloud Computing*, *Cybersecurity*, *Big Data & Analytics*, o altro (da specificare).

Si ricorda che **l'invio del modello di comunicazione** in questione **non costituisce presupposto per l'applicazione del credito d'imposta**: i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di **monitorare l'andamento** delle misure agevolative sopra richiamate, a seguito del passaggio dalla vecchia disciplina dell'iper ammortamento alla nuova dei crediti d'imposta, volta a raggiungere un maggior numero di imprese di piccole e medie dimensioni.

L'eventuale mancato invio del modello non determina, pertanto, **effetti in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria** circa la corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Segnaliamo, infine, che sono previste **analoghe comunicazioni per le seguenti misure agevolative**:

- **credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica** – il rispettivo modello di comunicazione, approvato con apposito **decreto 6 ottobre 2021**, va firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e trasmesso tramite PEC all'indirizzo **cirsid@pec.mise.gov.it**
- **credito d'imposta formazione 4.0** – il relativo modello di comunicazione, approvato con apposito **decreto 6 ottobre 2021**, va firmato digitalmente dal legale

rappresentante dell'impresa e trasmesso tramite PEC
all'indirizzo **0@pec.mise.gov.it**

Anche in questi casi, il modello di comunicazione va
trasmesso **entro la data di presentazione della dichiarazione
dei redditi** riferita a ciascun periodo d'imposta di
effettuazione degli investimenti.

(MF/ms)